Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 19 novembre 1937 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati del relativo importo.

SOMMARIO

temente e non ancora presentate per il rimborso. — **Municipio di Genova:** Elenco delle obbligazioni 4 % del prestito 1909-913 sorteggiate nella 18ª estrazione del 20 ottobre 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società finanziamenti industriali, in Roma:** Obbligazioni 4 % sorteggiate il 19 ottobre 1937-XV.

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il Signor Bochko Christitch il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Jugoslavia, nonchè quelle di richiamo del suo predecessore.

Roma, addì 16 novembre 1937 - Anno XVI

(3937)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Cessazione dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e giovanile dell'on. Renato Ricci.

A seguito della soppressione del Sottosegretariato di Stato per l'educazione fisica e giovanile, disposta con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, che istituisce la Gioventù italiana del Littorio, con R. decreto 12 novembre 1937-XVI, l'on. Renato Ricci, deputato al Parlamento, ha cessato dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e giovanile.

(3901)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 1872.
Variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Riconosciuta l'assoluta necessità e l'urgenza di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Aritcolo unico.

Il ruolo del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con l'art. 7 del R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 472, e modificato dall'art. 29 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, è sostituito dal seguente:

UFFICIALI DI PUBBLICA SICUREZZA.

Gruppo A.

Grado		Numero dei posti
5°	Questori ed Ispettori generali di 1ª classe	40
6°	Questori ed Ispettori generali di 2ª classe	63
7°	Vice questori	101
7°	Commissari capi	163
8°	Commissari	470
9°	Commissari aggiunti	498
10°	Vice commissari	464
11°	Vice commissari aggiunti	
	Totale	1799

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 50. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 1873.
Riordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione e le attribuzioni dei Corpi consultivi della Regia marina, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1469, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere al riordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, per la guerra e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

DEI CORPI CONSULTIVI.

Art. 1.

I Corpi consultivi della Regia marina sono:
il Comitato degli ammiragli;
il Consiglio superiore di marina;
il Comitato per i progetti delle navi;
il Comitato per i progetti delle armi navali;
il Comitato superiore di coordinamento per i progetti tecnici.

TITOLO II.

DEL COMITATO DEGLI AMMIRAGLI.

Art. 2.

Il Comitato degli ammiragli è il supremo organo consultivo del Ministro per la marina per le questioni di cui al seguente articolo 5.

Art. 3.

Il Comitato degli ammiragli è costituito come segue:

a) l'ufficiale ammiraglio che risulta più elevato in grado o più anziano in ruolo, presidente;

b) i due ufficiali ammiragli che risultano più elevati in grado o più anziani in ruolo dopo il presidente, membri ordinari;

c) l'ufficiale ammiraglio presidente del Consiglio superiore di marina, se non compreso nelle precedenti lettere *a)* e *b)*, membro ordinario;

d) l'ufficiale ammiraglio capo di Stato Maggiore della Regia marina, se non compreso nelle precedenti lettere *a)* e *b)*, membro ordinario.

Quando il presidente rivesta altra carica incompatibile o sia impedito ad intervenire all'adunanza del Comitato la presidenza è assunta dall'ufficiale ammiraglio più elevato in grado o più anziano fra i presenti. Non intervengono all'adunanza del Comitato i membri ordinari che rivestano altra carica incompatibile o ne siano impediti.

Il Ministro per la marina — di sua iniziativa o in seguito a proposta del presidente — può disporre che facciano parte del Comitato, con voto deliberativo, per l'esame di determinate questioni, altri ammiragli d'armata o di squadra designati o meno d'armata o generali ispettori, in qualità di membri straordinari. Per quei Corpi nei quali il grado di generale ispettore non esista o non sia coperto, può esser chiamato a far parte del Comitato come membro straordinario con voto il tenente generale più anziano.

Su invito del Ministro o del presidente possono essere aggregati al Comitato, quali membri straordinari senza voto, i direttori generali del Ministero della marina.

Per la trattazione di particolari questioni il presidente può, di volta in volta, chiamare a partecipare ai lavori del Comitato degli ammiragli per dare il proprio parere sulle questioni stesse, ufficiali della Regia marina, del Regio esercito e della Regia aeronautica ed eventualmente funzionari di altri Ministeri e personalità civili che abbiano speciale competenza in materia.

Art. 4.

Il Comitato degli ammiragli è convocato dal Ministro per la marina di propria iniziativa o su proposta del capo di Stato Maggiore della marina. Il Ministro stabilisce gli argomenti da trattare e l'ordine dei lavori.

Art. 5.

Il Comitato degli ammiragli, oltre che nei casi previsti da disposizioni speciali, dà parere:

1) sulle questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari della Regia marina, alla preparazione organica e bellica della Regia marina, tanto nei riguardi del personale che del materiale, ed ai programmi di costruzioni navali;

2) sul passaggio di categoria e sulle radiazioni di unità del Regio naviglio;

3) sulle particolari questioni di ordine militare che il Ministro ritenga opportuno sottoporre al suo esame.

Il Comitato degli ammiragli dà, inoltre, parere — qualora il Ministro lo ritenga opportuno — sul modo come furono realizzate le caratteristiche tecnico-militari in progetti di costruzione di nuove navi già esaminati dai competenti comitati.

Art. 6.

Il Comitato degli ammiragli esamina le questioni deferite al suo giudizio sotto l'aspetto militare, nautico, marinaresco ed economico; esso si pronuncia sulla utilità, opportunità ed equità dei provvedimenti sottoposti al suo esame e, se implicano spese, sulla loro convenienza economica, assoluta e relativa.

Il parere su ciascuna questione è dato a mezzo del verbale dell'adunanza, o delle adunanze, in cui essa fu discussa. Nel verbale deve essere riassunta la discussione e deve essere indicato il risultato della votazione, inserendo, quando del caso, il parere della minoranza o delle minoranze.

Le votazioni sono sempre palesi.

Art. 7.

Il presidente ed i membri ordinari del Comitato degli ammiragli sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina.

Art. 8.

Il Comitato degli ammiragli cessa di funzionare all'atto della mobilitazione e per tutta la durata della guerra.

TITOLO III.

DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI MARINA.

Art. 9.

Il Consiglio superiore di marina è costituito come segue:

a) un ammiraglio d'armata o ammiraglio di squadra designato d'armata o ammiraglio di squadra, presidente;

b) un ammiraglio di squadra o di divisione, vice presidente;

c) un contrammiraglio o capitano di vascello, membro ordinario, con funzioni anche di segretario per gli affari militari;

d) un direttore generale della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina, membro ordinario;

e) un direttore capo divisione della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina, membro ordinario, con funzioni anche di segretario per gli affari amministrativi.

Sono membri straordinari del Consiglio superiore di marina il presidente del Comitato per i progetti delle navi, il presidente del Comitato per i progetti delle armi navali, i direttori generali del Ministero della marina e l'ispettore del Corpo delle capitanerie di porto. Essi, ed in caso di impedimento chi ne fa le veci, intervengono alle sedute in seguito ad invito del presidente, quando si discutono questioni di loro rispettiva competenza, ma soltanto i presidenti del Comitato per i progetti delle navi e del Comitato per i progetti delle armi navali hanno voto deliberativo; gli altri non hanno voto.

Quando si trattino questioni di organica interviene, in qualità di membro straordinario, con voto deliberativo, anche il sottocapo di Stato Maggiore.

Il presidente ha facoltà di fare intervenire alle sedute del Consiglio superiore qualsiasi ufficiale ammiraglio o capitano di vascello e gradi corrispondenti o funzionario civile del Ministero di grado non inferiore al 6° per dare informazioni ed esprimere parere puramente consultivo su affari in cui abbiano speciale competenza.

Quando il Consiglio superiore di marina deve dare parere sopra gli affari di cui al n. 6 del successivo art. 10, fanno parte del Consiglio stesso: come membri straordinari con voto deliberativo, un consigliere di Stato, un sostituto avvocato generale dello Stato o vice avvocato dello Stato ed, a seconda della competenza sugli affari da trattare, l'ufficiale del Genio navale o l'ufficiale per le Armi navali più elevato in grado fra quelli destinati presso il Comitato per i progetti delle navi ed il Comitato per i progetti delle armi navali, esclusi i presidenti.

Il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato sono sostituiti in caso di impedimento dai rispettivi supplenti.

Art. 10.

Il Consiglio superiore di marina dà parere sui provvedimenti e sugli affari sottoindicati, quando non sia stato sugli stessi espresso parere dal Comitato degli ammiragli:

1) schemi di decreti relativi ad ordinamenti militari e marittimi; regolamenti relativi al servizio tecnico-militare ed alla disciplina;

2) costituzione normale dei Corpi e del personale per ogni ramo di servizio;

3) organizzazione amministrativa della Marina militare, regolamenti e questioni relative;

4) rapporti relativi a missioni speciali, rapporti tecnici, progetti, memorie, invenzioni, premi per lavori ed invenzioni utili alla Regia marina;

5) rapporti di campagna all'estero, di fatti nautici, militari e disciplinari di notevole importanza, a giudizio del Ministro;

6) capitolati d'oneri generali o particolari, ovvero progetti di contratti interessanti la Regia marina, nei casi in cui la legge sulla contabilità generale dello Stato prescrive di sentire il parere del Consiglio di Stato, salvo il disposto del n. 4 dei successivi articoli 14 e 20;

7) proposte di ricompense al valor di marina;

8) in genere ogni altra questione di interesse tecnico, militare od amministrativo, che il Ministro ritenga opportuno sottoporre al suo esame.

Art. 11.

Il Consiglio superiore di marina esamina le questioni di cui al precedente art. 10 sotto l'aspetto militare, nautico, marinaresco, amministrativo ed economico.

Esso perciò si pronuncia sulla utilità, opportunità ed equità dei provvedimenti proposti, sull'armonia di essi con le leggi e regolamenti in vigore e, se implicano spesa sulla loro convenienza economica, sia assoluta che relativa.

Il Consiglio superiore di marina delibera sulle questioni sottoposte al suo esame a maggioranza assoluta di voti e con votazione palese.

Il parere su ciascuna questione è dato a mezzo del verbale dell'adunanza, o delle adunanze, in cui essa fu discussa.

Art. 12.

Il presidente del Consiglio superiore di marina è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il vice presidente ed i membri ordinari sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina.

Il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato ed i loro supplenti sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, in seguito a designazione del presidente del Consiglio di Stato o dell'avvocato generale dello Stato.

TITOLO IV.

DEL COMITATO PER I PROGETTI DELLE NAVI.

Art. 13.

Il Comitato per i progetti delle navi è costituito come segue:

a) il generale ispettore del Corpo del genio navale, presidente;

b) un ufficiale generale del Corpo del genio navale, vice-presidente;

c) un ufficiale ammiraglio fra quelli addetti all'ufficio di Stato Maggiore, membro ordinario;

d) due ufficiali generali o colonnelli del Corpo del genio navale, membri ordinari;

e) un ufficiale generale o colonnello del Corpo delle armi navali, membro ordinario;

f) un ufficiale superiore del Corpo di Stato Maggiore, membro ordinario;

g) un ufficiale superiore del Corpo del genio navale, membro ordinario con funzioni anche di segretario.

E' in facoltà del Ministro per la marina di destinare al Comitato un altro ufficiale generale o colonnello del Corpo del genio navale in qualità di membro ordinario ed a disposizione del presidente per incarichi eventuali.

Sono membri straordinari del Comitato, con voto deliberativo, i direttori generali delle Costruzioni navali e meccaniche e delle Armi e degli armamenti navali; l'ispettore di allestimento; il comandante dei sommergibili; l'ufficiale del Corpo del genio navale progettista di nuove navi o di navi da trasformare; il capo della Divisione sommergibili e M.A.S. della Direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche. Essi, ed in caso di impedimento chi ne fa le veci, intervengono alle sedute in seguito ad invito del presidente, quando si discutono questioni riguardanti i piani di massima di nuove costruzioni o di lavori di grande trasformazione delle unità esistenti, oppure sistemazioni di bordo, e negli altri casi nei quali il presidente lo ritenesse opportuno.

Il presidente del Comitato ha facoltà di invitare ad intervenire alle sedute del Comitato, senza voto deliberativo, ufficiali di qualunque corpo e grado, specialmente versati nelle questioni sottoposte al Comitato, anche se non destinati alla capitale; nei casi in cui gli ufficiali non siano destinati alla capitale l'esercizio di tale facoltà è subordinato all'autorizzazione del Ministro.

Art. 14.

Il Comitato per i progetti delle navi ha le seguenti attribuzioni:

1) concorre alla elaborazione dei programmi di nuove costruzioni navali, nonchè di grandi trasformazioni di naviglio esistente;

2) dà parere sulle caratteristiche tecnico-militari delle nuove costruzioni in base alle direttive stabilite;

3) esamina i progetti di nuove navi, nonchè delle grandi trasformazioni e riparazioni del naviglio esistente e delle sistemazioni di bordo;

4) dà parere sulle condizioni tecniche dei programmi di gare per le provviste di apparati motori ed in genere di sistemazioni importanti delle navi, nonchè delle motrici ed impianti di rilevante importanza da effettuarsi in stabilimenti militari marittimi e dà anche parere sui capitolati di oneri per le conseguenti forniture, prima del Consiglio superiore di marina;

5) dà parere sui progetti di riordinamento dei mezzi di lavoro degli stabilimenti militari marittimi, di adozione di nuove motrici e di nuove macchine, strumenti, ecc., relativi ai servizi di competenza del Corpo del genio navale.

Art. 15.

Il Comitato per i progetti delle navi delibera sulle questioni sottoposte al suo esame, a maggioranza assoluta di voti e con votazione palese.

L'astensione dal voto non è ammessa, salvo casi eccezionali che devono essere giustificati e fatti risultare dal verbale.

Il verbale deve riassumere la discussione e contenere la deliberazione presa ed il risultato della votazione.

Quando trattasi di progetti di nuove navi o di trasformazione di navi esistenti, ed in genere quando trattasi di argomenti importanti, deve essere trasmesso al Ministro, per le sue decisioni, assieme alla copia del verbale un rapporto circostanziato del presidente.

Art. 16.

Il presidente del Comitato per i progetti delle navi coordina e dirige tutto il lavoro affidato al Comitato, in relazione alle attribuzioni specificate nel precedente art. 14 ed alle necessità di raccolta e di coordinamento delle notizie riguardanti i progressi della scienza e della tecnica, nonchè degli elementi che interessano l'ingegneria navale in genere e lo studio dei progetti in particolare. Inoltre dirige gli studi e le esperienze di architettura navale, valendosi della « Vasca per le esperienze di architettura navale ».

Art. 17.

Il Ministro per la marina ha facoltà di porre a concorso i progetti di nuove navi e quelli di trasformazione di navi esistenti o di affidarne lo studio e la redazione, con la maggiore libertà nell'esecuzione del compito, al presidente del Comitato per i progetti delle navi o ad altro ufficiale del Corpo del genio navale.

Se lo studio e la redazione del progetto sono affidati ad un ufficiale del Corpo del genio navale, il presidente ha l'obbligo di vigilare e seguire lo svolgimento dei lavori di progettazione, senza con ciò assumerne la responsabilità.

Il progetto è poi sottoposto all'esame del Comitato a termini del precedente art. 14.

L'autore del progetto adottato deve essere posto in grado di seguirne la costruzione ed ha l'obbligo di riferire al presidente del Comitato intorno all'andamento della costruzione, rilevando tutto ciò che comunque possa infirmare i criteri del progetto o i risultati previsti.

Art. 18.

La nomina del presidente, del vice presidente e dei membri ordinari del Comitato per i progetti delle navi è fatta per decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina.

TITOLO V.

DEL COMITATO PER I PROGETTI DELLE ARMI NAVALI

Art. 19.

Il Comitato per i progetti delle armi navali è costituito come segue:

a) il generale ispettore del Corpo per le armi navali o, se tale grado non è coperto, il direttore generale delle Armi e degli armamenti navali, presidente;

b) un ufficiale generale del Corpo per le armi navali, vice presidente;

c) un ufficiale ammiraglio fra quelli addetti all'ufficio di Stato Maggiore della Regia marina, membro ordinario;

d) il presidente della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra, membro ordinario;

e) gli ufficiali generali del Corpo delle armi navali in ruolo non compresi nelle precedenti lettere *a*), *b*) e *d*), membri ordinari;

f) un generale o colonnello del Corpo del genio navale, membro ordinario;

g) due colonnelli del Corpo per le armi navali o capitani di vascello, membri ordinari;

h) i capi delle divisioni « Artiglierie e Servizio tiro », « Armi subacquee, costruzioni, armamenti ed autoveicoli » e « Elettromeccanica, radiotelegrafica e delle comunicazioni » della Direzione generale delle armi e degli armamenti navali, membri ordinari;

i) un ufficiale superiore del Corpo per le armi navali, membro ordinario, con funzioni anche di segretario.

Sono membri straordinari del Comitato, con voto deliberativo: i direttori generali delle Costruzioni navali e meccaniche e delle Armi e degli armamenti navali; l'ispettore di allestimento; il comandante dei sommergibili; il capo della Divisione sommergibili e M.A.S. della Direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche.

Il presidente del Comitato ha facoltà di far intervenire alle sedute del Comitato, senza voto deliberativo, ufficiali di qualunque corpo e grado specialmente versati nelle questioni sottoposte al Comitato, anche se non destinati alla capitale; nei casi in cui gli ufficiali non siano destinati alla capitale, l'esercizio di tale facoltà è subordinato all'autorizzazione del Ministro.

Art. 20.

Il Comitato per i progetti delle armi navali ha le seguenti attribuzioni:

1) concorre alla elaborazione dei programmi di armamento di nuove costruzioni navali, nonchè di grandi trasformazioni di naviglio esistente;

2) dà parere sulle caratteristiche tecniche degli armamenti delle nuove costruzioni e sulle nuove armi navali e il nuovo materiale di armamento;

3) esamina i progetti di nuove navi, nonchè delle grandi trasformazioni e riparazioni di naviglio esistente nei riguardi dei particolari di armamento e delle loro sistemazioni;

4) dà parere sulle condizioni tecniche dei programmi di gare per le provviste e sistemazioni importanti di materiale di armamento e dà anche parere sui capitolati di oneri per le conseguenti forniture prima del Consiglio superiore di marina;

5) dà parere sui progetti di riordinamento dei mezzi di lavoro degli stabilimenti militari marittimi, di adozione di nuovi macchinari, strumenti, ecc., relativi ai servizi di competenza del Corpo delle armi navali.

Art. 21.

Il Comitato per i progetti delle armi navali delibera sulle questioni sottoposte al suo esame, a maggioranza assoluta di voti e con votazione palese.

L'astensione dal voto non è ammessa, salvo casi eccezionali che devono essere giustificati e fatti risultare dal verbale.

Il verbale deve riassumere la discussione e contenere la deliberazione presa ed il risultato della votazione.

Quando trattasi di argomenti importanti dev'essere trasmesso al Ministro, per le sue decisioni, assieme alla copia del verbale, un rapporto circostanziato del presidente.

Art. 22.

Il presidente del Comitato per i progetti delle armi navali coordina e dirige tutto il lavoro affidato al Comitato in relazione alle attribuzioni specificate nel precedente art. 20 ed alle necessità di raccolta e di coordinamento delle notizie riguardanti i progressi della scienza e della tecnica, nonchè degli elementi che interessano l'ingegneria industriale in genere e lo studio dei progetti in particolare.

Art. 23.

La nomina del presidente, del vice presidente e dei membri ordinari del Comitato per i progetti delle armi navali, è fatta per decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina.

TITOLO VI.

DEL COMITATO SUPERIORE DI COORDINAMENTO PER I PROGETTI TECNICI.

Art. 24.

Il Comitato superiore di coordinamento per i progetti tecnici è costituito come segue:

a) un ammiraglio d'armata o ammiraglio di squadra designato d'armata o ammiraglio di squadra ovvero il capo di Stato Maggiore della Regia marina, presidente;

b) il capo di Stato Maggiore della Regia marina, quando non sia presidente e non rivesta carica incompatibile, vice presidente;

c) il presidente del Comitato per i progetti delle navi, membro ordinario;

d) il presidente del Comitato per i progetti delle armi navali, membro ordinario;

e) il sottocapo di Stato Maggiore della Regia marina, membro ordinario;

f) l'ispettore di allestimento, membro ordinario;

g) un ammiraglio fra quelli addetti all'ufficio di Stato Maggiore della Regia marina, membro ordinario;

h) il comandante dei sommergibili, membro ordinario;

i) un ufficiale superiore del Corpo di Stato Maggiore, membro ordinario, con funzioni anche di segretario.

Sono membri straordinari del Comitato superiore, con voto deliberativo, gli ammiragli comandanti in capo di squadra ed altri ufficiali a giudizio del presidente.

Sono membri straordinari del Comitato superiore, senza voto, i direttori generali del Personale e dei servizi militari, delle Costruzioni navali e meccaniche, delle Armi e degli armamenti navali, della Sanità militare marittima e del Commissariato militare marittimo nonchè il presidente della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra.

Art. 25.

Il Comitato superiore di coordinamento per i progetti tecnici ha le seguenti attribuzioni:

1) concorre alla elaborazione dei programmi di nuove costruzioni navali e di grandi trasformazioni di navi nei riguardi sia dello scafo e dell'apparato motore che dell'armamento;

2) coordina i pareri dei Comitati per i progetti delle navi e per i progetti delle armi navali sulle caratteristiche tecnico-militari delle nuove costruzioni o dei progetti di nuove navi, nonchè sulle grandi trasformazioni e riparazioni e sui particolari di armamento e sulle sistemazioni di bordo;

3) dà parere sulle questioni importanti di ordine tecnico, a giudizio del Ministro, riguardanti il materiale della Regia marina.

Art. 26.

Il Comitato superiore di coordinamento per i progetti tecnici delibera sulle questioni sottoposte al suo esame, a maggioranza assoluta di voti e con votazione palese.

L'astensione dal voto non è ammessa, salvo casi eccezionali che devono essere giustificati e fatti risultare dal verbale.

Il verbale deve riassumere la discussione e contenere la deliberazione presa ed il risultato della votazione, nonchè, quando del caso, il parere della minoranza o delle minoranze.

Quando trattasi di argomenti importanti dev'essere trasmesso al Ministro, per le sue decisioni, assieme alla copia del verbale, un rapporto circostanziato del presidente.

Art. 27.

Il presidente del Comitato superiore di coordinamento per i progetti tecnici è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, sentito il Consiglio dei Ministri; il vice presidente ed i membri ordinari sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per la marina.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI COMUNI AI PRECEDENTI TITOLI E FINALI.

Art. 28.

I presidenti dei Corpi consultivi della Regia marina corrispondono col Ministro per la marina ed anche con le altre Autorità centrali e periferiche per il tramite, però, in questo ultimo caso, del Gabinetto del Ministro.

I verbali delle sedute dei singoli Consessi sono trasmessi in copia, per l'approvazione, al Ministro per la marina.

Art. 29.

In tutti gli atti del Governo che concernono affari sottoposti all'esame del Comitato degli ammiragli e del Consiglio superiore di marina, si deve premettere la formula: « Udito il Comitato degli ammiragli », oppure « Udito il Consiglio superiore di marina ».

Art. 30.

Per i servizi tecnici e di segreteria sono destinati presso i Corpi consultivi della Regia marina ufficiali e funzionari civili dell'Amministrazione militare marittima nella misura necessaria e variabile in relazione ai lavori in corso.

I servizi di segreteria del Comitato dei progetti delle navi, del Comitato dei progetti delle armi navali e del Comitato superiore di coordinamento per i progetti tecnici, sono rispettivamente diretti dall'ufficiale membro ordinario con funzioni anche di segretario di detti Consessi.

Art. 31.

Il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione e le attribuzioni dei Corpi consultivi della Regia marina, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1469, e successive modificazioni, è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 51. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 1874.

Approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero dell'educazione nazionale e la Società anonima « Consorzio editoriale per la cultura militare » per la stampa, la pubblicazione e la vendita dei testi di Stato di cultura militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'allegata convenzione stipulata in Roma il giorno 11 ottobre 1937-XV, fra il Ministero dell'educazione nazionale e la Società anonima « Consorzio editoriale per la cultura militare » per la stampa, la pubblicazione e la vendita dei testi di Stato di cultura militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 49. — MANCINI.

Convenzione per la stampa, la pubblicazione e la vendita dei testi di cultura militare.

REGNANDO SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno millenovecentotrentasette (anno XV E. F.), il giorno undici del mese di ottobre, in Roma, in una sala del Ministero dell'educazione nazionale, avanti di me, comm. dottore Giovanni Mariotti, nella mia qualità di ufficiale rogante delegato — in assenza del dott. comm. Ettore Caraccio — a ricevere e stendere i contratti, nell'interesse del Ministero predetto, come da decreto Ministeriale del 16 novembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1932-XI, registro 18, foglio 101, e con l'assistenza dei seguenti testimoni, idonei ai sensi di legge e da me personalmente conosciuti:

1° comm. dott. Erberto Guida, del fu Dionigi, nato in Napoli, domiciliato in Roma, capo di Gabinetto di S. E. il Ministro per l'educazione nazionale;

2° comm. dott. Renato Mucci, di Roberto, nato e domiciliato in Roma, segretario particolare di S. E. il Ministro per l'educazione nazionale,

Sono comparsi:

1° Sua Eccellenza l'on. prof. dott. Giuseppe Bottai, di Luigi, nato e domiciliato in Roma, nella sua qualità di Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, in rappresentanza del Ministero stesso;

2° l'on. Franco Ciarlantini, del fu Girolamo, nato a San Ginesio Marche, domiciliato in Roma, in rappresentanza — quale presidente — della Società anonima « Consorzio editoriale per la cultura militare » (vedi all. *A*).

Essi signori comparenti, della cui identità personale io ufficiale rogante sono ben certo, convengono e stipulano quanto segue nel nome e nell'interesse degli Enti che rispettivamente rappresentano:

Art. 1.

Il Ministero dell'educazione nazionale affida al « Consorzio editoriale per la cultura militare S. A. » costituito, sotto l'egida della Federazione nazionale fascista industriali editori il giorno 22 luglio 1937-XV, a rogito dott. Ezechiele Zanzi, notaio in Milano, in armonia con gli accordi intervenuti con le lettere 1° maggio 1937-XV, della Federazione suddetta, e 11 maggio 1937-XV, n. 2697, Gabinetto del Ministero dell'educazione nazionale, l'incarico esclusivo della stampa, pubblicazione e vendita dei testi di Stato di cultura militare.

Art. 2.

Il tipo dell'edizione e il prezzo di copertina dei testi saranno stabiliti di accordo tra la Società e il Ministero, in relazione al costo effettivo dell'edizione.

Il prezzo di copertina sarà comprensivo di una quota di centesimi cinquanta che, dedotte le percentuali di vendita, servirà per la retribuzione degli autori e per ogni altra spesa inerente ai testi stessi, secondo le disposizioni che saranno date dal Ministero. Detta quota sarà calcolata sulle copie vendute.

La determinazione della somma destinata come sopra avverrà, annualmente, nel termine stabilito dal successivo articolo 6 della presente convenzione; ma la Società terrà a disposizione del Ministero, a decorrere dal 60° giorno dalla stipulazione della convenzione, o dalla tacita rinnovazione di essa, le somme occorrenti come al comma precedente, fino ad un massimo di lire centomila. Il versamento di tali somme da parte della Società s'intende fatto in conto della quota di centesimi cinquanta, di cui al secondo comma del presente articolo e della percentuale di cui al successivo art. 6.

Art. 3.

I manoscritti e gli originali delle illustrazioni saranno consegnati alla Società dal Ministero, che curerà anche la correzione delle bozze di stampa.

Art. 4.

La Società s'impegna a mettere in vendita i testi in tutta Italia il 15 ottobre di ciascun anno, purchè i manoscritti, le illustrazioni e le bozze col « visto per la stampa » siano consegnati in tempo utile dal Ministero, e salvo casi di forza maggiore.

Qualora taluno dei tipografi non provvedesse in tempo alla stampa, il Consorzio ha l'obbligo di provvedere, entro dieci giorni dalla messa in mora, alla sua sostituzione, in modo da assicurare la messa in vendita dei testi entro la data stabilita.

Art. 5.

Ogni e qualsiasi rapporto con gli autori dei testi sarà assunto direttamente dal Ministero. Nessun obbligo o responsabilità assume pertanto la Società nei confronti degli autori stessi.

Art. 6.

Il 10 per cento sul prezzo di copertina di ogni volume stampato è riservato a fini assistenziali, educativi e scolastici, da determinare dal Ministero dell'educazione nazionale.

La detta percentuale verrà liquidata e versata annualmente dalla Società, entro il mese di giugno, agli Enti che entro il 31 maggio le saranno indicati dal Ministero dell'educazione nazionale.

La quota di cui al secondo comma dell'art. 2 sarà liquidata e messa a disposizione del Ministero entro i trenta giorni successivi alla chiusura del bilancio, che ha luogo il 30 giugno.

Art. 7.

Il Ministero sottoporrà a timbratura di controllo i frontespizi dei testi e si riserva tutti gli altri controlli che riterrà opportuni.

Art. 8.

La presente convenzione ha la durata di tre anni scolastici, a cominciare dal 1937-38-XVI, e si intenderà tacitamente rinnovata di triennio in triennio, qualora da parte dei contraenti non venga disdetta con lettera raccomandata prima del 31 marzo dell'ultimo anno del triennio.

Il Ministero si impegna a non modificare i testi nel triennio di durata della convenzione. In caso di tacita rinnovazione di quest'ultima, il Ministero, qualora intenda far luogo a modificazioni, deve darne preavviso alla Società un anno prima.

Art. 9.

La presente convenzione, mentre è senz'altro impegnativa per la Società, non diverrà impegnativa per il Ministero se non dopo che sarà stata approvata nei modi di legge.

Art. 10.

La presente convenzione viene redatta in carta libera e sarà registrata gratuitamente, perchè stipulata nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato.

Richiesto, nella mia qualità di ufficiale rogante, ho ricevuto e steso la presente convenzione e, alla presenza continua dei testimoni, ne ho dato chiara lettura ai signori comparenti, i quali, da me interpellati, l'hanno dichiarata in tutto conforme alla loro volontà e la firmano, insieme con i testimoni, e con me ufficiale rogante per ultimo, ai sensi di legge.

Il presente atto consta di fogli due in pagine sette scritte di mia mano più righe 17 della pagina ottava, sino alle sottoscrizioni in calce, ed all'atto stesso è unito un allegato costituito da sette fogli e richiamato nella convenzione con la lettera *A*.

GIUSEPPE BOTTAI.
FRANCO CIARLANTINI.
ERBERTO GUIDA, *teste*.
RENATO MUCCI, *teste*.
GIOVANNI MARIOTTI, *ufficiale rogante*.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 1875.
Scarti di atti negli Archivi notarili del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 1 e 73 del R. decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili ed il regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 61 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 novembre 1935;

Visto l'art. 1, numeri 1 e 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Possono essere eliminati dagli archivi notarili del Regno:

1° i registri dei protesti cambiari prescritti dagli articoli 306 del Codice di commercio e 66 del regolamento per l'esecuzione di detto codice, approvato con R. decreto 27 dicembre 1882, n. 1139, ad eccezione di quelli portanti i protesti levati dopo il 31 dicembre 1928, i quali saranno eliminati trascorsi dieci anni dalla data dell'ultimo protesto;

2° i repertori originali degli atti tra vivi per gli uffici del registro aboliti con l'art. 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

3° le copie mensili degli annotamenti repertoriali prescritti dall'art. 65, prima parte, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, relativamente ai notari cessati dall'esercizio professionale o che siano trasferiti in altri distretti notarili, dopo che i loro atti siano stati ritirati e sottoposti alla ispezione e verificazione a norma degli articoli 107 e 108 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

4° le copie delle convenzioni stipulate dai segretari comunali e da altri pubblici ufficiali nei casi dalla legge previsti depositate a norma del n. 10 dell'art. 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, abrogato con l'art. 61 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562;

5° le copie anteriori al trentennio dall'entrata in vigore del presente decreto delle scritture private non autenticate certificate conformi dai richiedenti la registrazione, trasmesse dagli uffici del registro a norma degli articoli 65 del testo unico sulle leggi del registro, approvato con R. decreto 13 settembre 1874, n. 2072, e 66 del successivo testo unico approvato con R. decreto 20 maggio 1897, n. 217;

6° le denunzie dei contratti verbali eventualmente custodite negli archivi.

Art. 2.

Le carte eliminate a norma dell'articolo precedente saranno messe a disposizione del Provveditorato generale dello Stato, col quale verranno concordati il prezzo e le modalità della cessione.

Art. 3.

I notai, anche se non cessati dall'esercizio, dovranno versare ai componenti archivi notarili distrettuali, entro i termini e con le modalità che verranno stabiliti dai capi degli archivi medesimi, i registri dei protesti cambiari che, a norma dell'art. 1, n. 1, del presente decreto, possono essere immediatamente eliminati, ed i repertori originali degli atti tra vivi di cui al n. 2 dello stesso articolo.

Delle avvenute consegne i capi degli archivi redigeranno verbali in doppio esemplare, uno dei quali dovrà rimanere depositato in archivio e l'altro dato al notaio che ha eseguito la consegna.

Le spese del versamento sono a carico dei notai.

Art. 4.

Nel termine di giorni quindici dall'entrata in vigore del presente decreto ciascun capo di archivio notarile dovrà trasmettere al Ministero di grazia e giustizia un elenco in doppio esemplare delle carte da eliminare, con l'indicazione delle date iniziale e terminale di ciascuna serie e della loro quantità.

Art. 5.

Gli elenchi dei quali all'articolo precedente saranno comunicati al sopraintendente o al direttore dell'Archivio di Stato, nella circoscrizione del quale è compreso ciascun archivio notarile, per il parere sulla proposta eliminazione.

Art. 6.

Sentito il parere di cui all'articolo precedente, il Ministro per la grazia e giustizia, se autorizza in tutto o in parte l'eliminazione, trasmette uno degli esemplari dell'elenco previsto dall'art. 5 all'archivio, apportandovi le modificazioni del caso.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1937 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 391, *foglio* 45. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 1876.
Riordinamento degli Archivi notarili e del relativo personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente le norme complementari per l'attuazione del suddetto ordinamento;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli archivi notarili distrettuali aventi sede in Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catanzaro, Palermo, Catania e Cagliari sono costituiti in archivi notarili regionali.

La circoscrizione degli archivi notarili regionali è determinata dalla tabella allegato *A*, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 2.

Agli archivi notarili regionali, oltre alle attribuzioni conferite a quelli distrettuali dalle disposizioni in vigore, spetta altresì:

a) di vigilare sul funzionamento degli archivi notarili distrettuali e sussidiari compresi nelle rispettive circoscrizioni, curando che siano osservate le disposizioni che regolano il deposito e la conservazione degli atti, la ispezione di quelli notarili e la regolare applicazione della tariffa;

b) di provvedere, in conformità delle norme che saranno stabilite col regolamento di contabilità, al pagamento delle spese, e di esercitare funzioni di riassunzione e di riscontro contabile delle operazioni dei detti archivi nonchè di controllo sulle riscossioni e sui versamenti dai medesimi effettuati.

Art. 3.

Presso ogni archivio deve tenersi un registro nel quale sono annotate giornalmente tutte le richieste di operazioni anche se non importino pagamento di diritti.

Detto registro, su modello da predisporsi dal Ministero di grazia e giustizia, è tenuto con le modalità stabilite per i repertori, in quanto siano applicabili, ed è vidimato prima dell'uso dal procuratore del Re, o dal pretore qualora trattisi di archivio mandamentale o comunale.

Art. 4.

Il ruolo del personale degli archivi notarili è determinato dall'annessa tabella allegato *B*, vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.

Il numero degli impiegati di ciascun gruppo e del personale subalterno da assegnarsi ai singoli archivi è stabilito senza riguardo al grado con decreto del Ministro per la grazia e giustizia e può essere modificato ogni qualvolta le esigenze del servizio lo richiedano.

Salvo quanto è disposto nel successivo art. 5, i conservatori superiori ed il personale di gruppo *B* sono assegnati agli archivi notarili regionali.

La direzione degli archivi notarili regionali ai quali non è assegnato un conservatore superiore è affidata mediante conferimento dell'incarico delle funzioni superiori a primi conservatori che abbiano data prova di distinta capacità ed operosità e di spiccate attitudini alle funzioni direttive.

Alla direzione degli archivi notarili distrettuali sono di regola preposti funzionari di gruppo *A* di grado inferiore al sesto, ma possono essere assegnati, qualora la minore importanza dell'ufficio lo consenta, anche funzionari di gruppo *C*.

Il personale di gruppo *B* attende al servizio contabile alla immediata dipendenza e sotto la direzione del capo dell'archivio, il quale può adibirlo anche agli altri servizi qualora le esigenze di quello contabile lo consentano.

Art. 5.

Per disimpegnare i servizi amministrativi e contabili degli archivi notarili presso l'Amministrazione centrale possono essere comandati al Ministero di grazia e giustizia non oltre sei impiegati appartenenti al ruolo del personale degli archivi notarili, dei quali non più di uno di gruppo *A*, anche se di grado sesto, e non più di due di gruppo *B*.

Art. 6.

Salvo che non sia altrimenti stabilito dal presente decreto o da altre disposizioni speciali, sono estese al personale degli archivi notarili, in quanto siano applicabili, le disposizioni sullo stato giuridico e sulle pensioni degli impiegati civili e sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

Possono partecipare ai concorsi per l'ammissione nel ruolo del personale degli archivi notarili coloro che, alla data del decreto che li bandisce, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 30.

Questo ultimo limite è elevato a 35 anni per l'ammissione nel gruppo *A* dello stesso ruolo.

Art. 8.

La prova orale di paleografia, diplomatica ed archivistica richiesta nell'esame di concorso per l'ammissione al ruolo di gruppo *A*, verte sul programma indicato al n. 1 della tabella allegato *C*, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per grazia e la giustizia.

Art. 9.

Il comma secondo dell'art. 2 del R. decreto 24 luglio 1931, n. 1072, è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi all'esame di merito gli impiegati dei gradi 9°, 10° e 11°, e a quello di idoneità gli impiegati dei gradi 9° e 10°, i quali alla data del decreto che indice gli esami abbiano compiuto rispettivamente sei ed otto anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 9°, 10° e 11° da valutarsi a mente delle disposizioni vigenti ».

Art. 10.

L'art. 4 del R. decreto 24 luglio 1931, n. 1072, è sostituito dal seguente:

« L'esame del concorso per merito distinto per la promozione al grado 8° del gruppo *A* consta delle seguenti prove scritte:

a) trattazione di un tema di diritto civile;

b) trattazione di un tema sull'ordinamento del notariato con speciale riferimento alle formalità degli atti notarili;

c) trattazione di un tema pratico sull'ordinamento degli archivi notarili;

d) trascrizione ed illustrazione di un documento latino scritto in Italia dal secolo XIV al XVI.

L'esame di concorso per idoneità consta delle prove scritte di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma precedente.

Le prove orali hanno per oggetto:

a) il diritto civile;

b) il diritto commerciale;

c) l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

d) le tasse sugli affari;

e) la paleografia, diplomatica ed archivistica secondo il programma indicato al n. 2 della tabella allegato *C* al presente decreto;

f) le leggi ed i regolamenti sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato ».

Art. 11.

L'art. 5 del R. decreto 24 luglio 1931, n. 1072, è sostituito dal seguente:

« Nella formazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei sarà assegnato nella votazione complessiva un punto a quelli che abbiano conseguito il titolo dell'abilitazione al notariato in virtù del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e mezzo punto a quelli che abbiano conseguito tale titolo in virtù di leggi anteriori ».

Art. 12.

L'ammissione nel grado iniziale del gruppo *B* ha luogo mediante pubblico concorso per esami fra coloro che possiedono il diploma di ragioniere.

L'esame di concorso ha luogo presso il Ministero di grazia e giustizia e consta delle seguenti prove scritte:

a) trattazione di un tema sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità di Stato e degli archivi notarili;

b) trattazione di un tema di computisteria e ragioneria;

c) trattazione di un tema di istituzioni di diritto amministrativo.

Sono oggetto della prova orale, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti: nozioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili; nozioni di diritto civile, di diritto corporativo, di tasse sugli affari e di statistica.

Art. 13.

I vincitori del concorso di cui all'articolo precedente sono nominati volontari coadiutori aggiunti e conseguono la nomina a coadiutore aggiunto se riconosciuti idonei dalla Commissione con funzioni di Consiglio di amministrazione dopo il prescritto periodo di prova.

Art. 14.

L'esame di concorso per merito distinto per la promozione al grado nono del gruppo *B* consta delle seguenti prove scritte:

a) trattazione di un tema sulla amministrazione del patrimonio e contabilità di Stato e degli archivi notarili;

b) trattazione di un tema di computisteria e ragioneria;

c) trattazione di un tema sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

d) trattazione di un tema sulle tasse sugli affari.

L'esame di concorso per idoneità consta delle prove scritte di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma precedente.

Per tutti e due gli esami una delle prove scritte ha carattere pratico con particolare riferimento ai servizi della amministrazione degli archivi notarili.

Le prove orali vertono per ciascun esame sulle materie indicate per le prove scritte, nonchè sui principi di diritto civile, di diritto amministrativo, di diritto corporativo, di tasse sugli affari e di statistica.

Art. 15.

Per gli esami di ammissione e di promozione nel gruppo *B* del ruolo del personale degli archivi notarili la Commissione esaminatrice è composta di un magistrato, anche se trattenuto con funzioni amministrative presso il Ministero di grazia e giustizia, di grado non inferiore al 5°, il quale la presiede; di un magistrato, anche se trattenuto con funzioni amministrative presso il Ministero suddetto, di grado non inferiore al 6°; di un funzionario della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al 6°, designato dal Ministero delle finanze; di un conservatore di archivio notarile e di un professore di materie economiche e finanziarie presso una Università od un Istituto superiore del Regno, di ruolo, incaricato o libero docente.

Un magistrato o un impiegato addetto allo stesso Ministero, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario e può essere coadiuvato da quel numero di altri impiegati che la necessità del concorso richiede. Questa norma si applica anche a tutti gli altri esami di ammissione e di promozione nel ruolo del personale degli archivi notarili.

Art. 16.

All'art. 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito il seguente:

« La nomina nel ruolo del personale subalterno viene fatta con decreto Ministeriale sentito il parere di una Commissione composta di un magistrato, anche se trattenuto con funzioni amministrative presso il Ministero di grazia e giustizia, di grado non inferiore al 5°, il quale la presiede; di un magistrato, anche se trattenuto con funzioni amministrative presso il Ministero suddetto, di grado non inferiore al 6°; di un conservatore di archivio notarile e di un segretario scelto tra i magistrati od impiegati addetti al Ministero stesso, di grado non inferiore al 9°.

« Salvo quanto dispone l'art. 7, i concorrenti devono possedere i requisiti stabiliti dall'art. 111 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed essere forniti del titolo della licenza elementare. Salvo le preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore, i figli di impiegati degli archivi notarili hanno titolo di preferenza sui figli di impiegati di altre Amministrazioni statali.

« Il personale subalterno in prova ha la qualifica di volontario inserviente ».

Art. 17.

Gli impiegati di gruppo *A* del ruolo del personale degli archivi notarili i quali, in virtù del presente decreto e delle disposizioni in vigore, possono essere chiamati a far parte delle Commissioni di esame di ammissione e di promozione nel ruolo medesimo, debbono essere di grado non inferiore al 7°.

Art. 18.

Il primo concorso per esami da indirsi per i posti nel grado iniziale del gruppo *B* è riservato al personale che appartiene almeno dal 18 dicembre 1930 ai ruoli di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, e che abbia esercitato le funzioni proprie del gruppo cui aspira.

La condizione che l'aspirante abbia disimpegnato tali funzioni deve risultare da apposita attestazione da rilasciarsi dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze l'aspirante presta servizio.

Per i candidati al concorso di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età, ma è necessario il possesso alla data del 18 dicembre 1930 del diploma di licenza di una Regia scuola media superiore.

Le materie su cui si svolgeranno gli esami di concorso sono quelle indicate nell'art. 12.

La Commissione esaminatrice sarà nominata e composta giusta le disposizioni dell'art. 15.

I vincitori del concorso che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguono la nomina a coadiutore aggiunto (grado 11°).

Lo stesso trattamento è esteso al personale che all'atto in cui ottenga la nomina appartenga ad altro ruolo.

Coloro che non si trovano nelle condizioni stabilite dalle disposizioni suindicate devono prestare il prescritto periodo di prova.

L'assegno personale eventualmente spettante viene determinato ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1256, modificato con l'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 19.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto, il quale entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel quale verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 43. — MANCINI.

ALLEGATO A.

Archivi notarili regionali ed archivi distrettuali compresi nelle rispettive loro circoscrizioni.

Archivi notarili regionali	Archivi notarili distrettuali
Torino	Alessandria, Asti, Biella, Casale Monferrato, Cuneo, Ivrea, Novara, Pallanza.
Genova	Massa, San Remo, Savona, La Spezia (con sede a Sarzana).
Milano	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio.
Venezia	Belluno, Bolzano, Fiume, Gorizia, Padova, Pola, Rovigo, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Verona, Vicenza, Zara.
Bologna	Ancona, Ascoli P., Ferrara, Forlì, Macerata, Modena, Parma, Pesaro, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia.
Firenze	Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Siena.
Roma	Aquila, Avezzano, Cassino, Chieti, Frosinone, Lanciano, Perugia, Rieti, Sulmona, Teramo, Terni (con sede a Spoleto), Viterbo.
Napoli	Avellino, Benevento, Campobasso, Lagonegro, Matera, Melfi, Potenza, Salerno, Santa Maria Capua Vetere.
Bari	Foggia (con sede a Lucera), Lecce, Taranto, Trani.

Catanzaro	Castrovillari, Cosenza, Locri, Nicastro, Palmi, Rossano, Vibo Valentia.
Palermo	Agrigento, Caltanissetta, Nicosia, Sciacca, Termini Imerese, Trapani.
Catania	Caltagirone, Messina, Patti, Ragusa (con sede a Modica), Reggio di Calabria, Siracusa.
Cagliari	Oristano, Sassari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

ALLEGATO *B*.

Ruolo organico del personale degli archivi notarili regionali e distrettuali del Regno.

CARRIERA AMMINISTRATIVA.

Gruppo A.

Grado		Numero dei posti
6°	Conservatori superiori	9
7°	Primi conservatori	19
8°	Conservatori di 1ª classe	23
9°	Conservatori di 2ª classe	25
10°	Conservatori di 3ª classe	47
11°	Conservatori aggiunti	
		123

Gruppo B.

Grado		Numero dei posti
8°	Coadiutori capi	3
9°	Primi coadiutori	5
10°	Coadiutori	20
11°	Coadiutori aggiunti	
		28

CARRIERA D'ORDINE.

Gruppo C.

Grado		Numero dei posti
9°	Assistenti capi	10 (1)
10°	Primi assistenti	35
11°	Assistenti di 1ª classe	58
12°	Assistenti di 2ª classe	86
13°	Assistenti aggiunti	22
		211

(1) Nella prima attuazione del presente organico si potranno conferire cinque posti in soprannumero in corrispondenza di altrettante vacanze nel gruppo. Questa eccedenza sarà riassorbita con le vacanze che si verificheranno nel grado stesso.

PERSONALE SUBALTERNO.

Uscieri	30
Inservienti	40
	70
Totale	432

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

ALLEGATO *C*.

N. 1. — Programma d'esame di concorso per l'ammissione al ruolo di gruppo A del personale degli archivi notarili.

Paleografia latina.

Lettura di un documento latino scritto in Italia dal secolo XIV al XVI.

Concetto fondamentale della paleografia latina.

Svolgimento storico della scrittura latina nei suoi tre periodi:

1° - *a*) scrittura capitale, onciale, corsiva antica e nuova, semionciale;
b) scritture nazionali: longobarda, visigotica, merovingica, irlandese e anglosassone;
c) riforma carolina, minuscola rotonda;

2° - *a*) scrittura gotica;
b) scrittura umanistica;

3° - *a*) scrittura italica;
b) scrittura bastarda.

Caratteristiche di ciascuna delle dette scritture.

Abbreviature. Distinzione secondo gli elementi mancanti e secondo i segni che le indicano.

Regole e segni di ortografia. Interpunzione, segni vari, espunzione.

Segni numerali.

Notizie sulle note tironiane.

Numerazione romana e arabica.

Forma dei documenti: rotoli, libri, volume, codici.

Materie scrittorie: materie usate dai romani, tavolette cerate, papiro, pergamena, palinsesti, carta e sua fabbricazione nei vari paesi; carta bambagina e supposta tale; filograne.

Strumenti scrittori: stilo, calamo, inchiostro, penna, ecc.

Diplomatica.

Definizione del documento e nomenclatura dei documenti.

Fattori e parti del documento in generale.

Principali caratteristiche dei documenti sovrani (regi, pontifici, comunali) e loro specie.

Documenti privati.

Datazione dei documenti.

Calendario. Ere. Indizione.

Date del mese e del giorno.

Originali, copie, falsificazioni.

Archivistica.

Concetto ed essenza degli archivi in generale.
Definizione dell'archivio in generale.
Scritture che compongono un archivio.
Archivi vivi e archivi morti. Archivi di deposito.
Archivi di Stato. Archivi notarili. Loro origine e principali notizie storiche che li riguardano.
Nozioni sulla conservazione materiale delle scritture. Sistemi di legatura, spolveratura dei documenti, danni da evitarsi, custodia.
Disposizioni vigenti circa l'ordinamento materiale degli atti conservati dagli archivi notarili.
Disposizioni vigenti circa gli scarti nei vari archivi.
Lavori archivistici: compilazione degli inventari, dei repertori, degli indici.
Definizioni e norme generali.
Diritto dello Stato sulle carte depositate in pubblici archivi e rapporti tra lo Stato ed i cittadini in ordine a dette carte.
Doveri degli impiegati degli archivi notarili secondo le disposizioni vigenti.

N. 2. — **Programma d'esame di concorso per la promozione al grado 8° del gruppo A del personale degli archivi notarili.**

Paleografia latina.

Il programma è il medesimo di quello per l'esame di ammissione al gruppo *A*. Si richiederà però uno svolgimento più ampio e particolareggiato della materia.

Diplomatica.

Definizione del documento e nomenclatura dei documenti.
Fattori e parti del documento in generale.
Principali caratteristiche dei documenti sovrani (regi, pontifici, comunali) e loro specie. Documenti vescovili e signorili.
Atti giudiziari.
Documenti privati. L'imbreviatura e l'istrumento notarile. Formule e sottoscrizioni.
Datazione dei documenti.
Calendario. Ere. Indizione.
Date del mese e del giorno.
Originali, copie, falsificazioni.
Metodologia della trascrizione del documento. Transunti e regesti.
Norme per la loro compilazione.
Sfragistica. Materia e modi di applicazione dei sigilli. Tipi e leggende. Il sigillo notarile, sua origine e caratteristiche.
Araldica: concetto generale. Descrizione dello scudo. Elmi e corone.
Consulta e Commissioni araldiche. Libri araldici.

Archivistica.

Concetto ed essenza degli archivi in generale.
Definizione dell'archivio in generale.
Scritture che compongono un archivio.
Archivi vivi e archivi morti. Archivi di deposito.
Archivi di Stato. Archivi notarili. Loro origine e principali notizie storiche che li riguardano.
Ordinamento giuridico degli archivi notarili secondo le leggi che regolavano l'esercizio del notariato in Italia anteriormente alla legge unificatrice 25 luglio 1875, n. 2786.
Nozioni sulla conservazione materiale delle scritture: sistema di legatura, spolveratura dei documenti, danni da evitarsi, custodia.
Ordinamento degli atti. Sistema delle provenienze negli archivi di deposito. Sistema per materia e sistema per funzioni. Serie annuali e serie continue.
Disposizioni vigenti circa l'ordinamento materiale degli atti conservati dagli archivi notarili.
Disposizioni vigenti circa gli scarti nei vari archivi.
Norme da seguirsi nelle proposte di eliminazione di materiale archivistico in genere.
Lavori archivistici: compilazione dell'inventario, dei repertori, degli indici. Definizioni e norme generali.
Diritti dello Stato sulle carte conservate in pubblici archivi e rapporti tra lo Stato ed i cittadini in ordine a dette carte.
Doveri degli impiegati degli archivi notarili secondo le disposizioni vigenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV.
Sostituzione del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della sopra citata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;
Ritenuto che l'Istituto autonomo per le case popolari di Fiume è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Fiume »;
Visto il R. decreto 19 dicembre 1936, col quale venne nominato presidente del detto Istituto il sig. cav. uff. Manlio Verde Aldrighetti, il quale per ragioni personali si è dimesso da tale carica;
Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina di un altro presidente del cennato Istituto provinciale, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata legge e dell'art. 4 dello statuto organico dell'Ente;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. cav. avv. Attilio Spadavecchia fu Giovanni, viene nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Fiume, in sostituzione del dimissionario cav. uff. Manlio Verde Aldrighetti.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1937 - Anno XV
Registro n. 22 Lavori pubblici, foglio n. 140.

(3882)

ORDINANZA MINISTERIALE 9 novembre 1937-XVI.

Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio, e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e le sue successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 24 marzo 1930-VIII, n. 436;

Veduti i decreti 13 febbraio 1931-IX e 22 agosto 1933-XI del Capo del Governo, concernenti gli esami di abilitazione nelle discipline statistiche;

Veduto il regolamento per gli esami di abilitazione all'esercizio professionale, approvato con R. decreto 14 ottobre 1932-X, n. 1366;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;

Ordina:

Art. 1.

È indetta per il mese di febbraio 1938-XVI la sessione annuale degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio, e di abilitazione nelle discipline statistiche.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le Università e gli Istituti superiori elencati nella tabella annessa alla presente ordinanza, per l'abilitazione all'esercizio della professione o delle professioni rispettivamente indicate nella tabella stessa.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato possono scegliere la sede di esame tra quelle indicate nella tabella annessa alla presente ordinanza, salvo le limitazioni di cui all'art. 5, e fermo restando che in nessun caso possono presentarsi agli esami in quelle sedi nelle quali siano stati iscritti nell'ultimo biennio o vi abbiano conseguito la laurea o il diploma che è titolo di ammissione agli esami medesimi. È fatta eccezione pei candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale, che debbono sostenere gli esami stessi presso la Regia università di Firenze.

Art. 4.

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione non oltre il 16 gennaio 1938-XVI alla segreteria dell'Università o dell'Istituto superiore ove intendano sostenere gli esami.

La domanda deve essere redatta e documentata in conformità dell'art. 6 del R. decreto 14 ottobre 1932-X, n. 1366 (salvo il disposto dell'art. 76 del decreto stesso), e dell'art. 5 del decreto 13 febbraio 1931-IX, del Capo del Governo, modificato dall'art. 3 del decreto 22 agosto 1933-XI.

I candidati agli esami di Stato per medico-chirurgo debbono inoltre produrre, entro il termine del 10 febbraio 1938-XVI, un certificato, rilasciato dall'Università di provenienza, attestante il compimento del tirocinio semestrale di pratica ospedaliera, di cui alla tabella XVIII, annessa al R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882.

L'obbligo della presentazione di tale certificato non concerne i candidati che fino a tutto l'anno accademico 1935-36 siano stati regolarmente iscritti al sesto corso della Facoltà di medicina e chirurgia, anche se abbiano conseguito il titolo accademico posteriormente. Tale circostanza dovrà risultare da un certificato dell'Università di provenienza del candidato, che è tenuto a presentarlo insieme con la domanda di ammissione.

Le domande non completamente documentate non possono in alcun caso venire prese in considerazione.

Art. 5.

Nella tabella annessa alla presente ordinanza è indicato il numero massimo dei candidati che possono sostenere gli esami di Stato in ciascuna sede.

Le segreterie delle Università e Istituti superiori sedi di esami di Stato ricevono le domande che sono presentate dai candidati, anche in eccedenza del numero massimo indicato per ciascuna sede.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'art. 4, comma 1°, della presente ordinanza, le segreterie delle Università e degli Istituti superiori sedi di esami di Stato, comunicano telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che presentarono la completa documentazione facendo presente, per gli eventuali eccedenti, le incompatibilità per altre sedi. Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere, la segnalazione dei candidati eccedenti deve specificare il ramo d'ingegneria prescelto (civile, industriale, navale, aeronautico, minerario).

Il Ministero, tenuto conto delle informazioni ricevute, provvede alla ripartizione dei candidati, che in ciascuna sede eccedono il numero prescritto, tra le sedi nelle quali si sono presentati candidati in numero inferiore a quello massimo, e per cui non risultino incompatibilità, e ne informa le segreterie delle Università e degli Istituti superiori interessati, che debbono con la massima sollecitudine trasmettere le domande dei candidati in soprannumero alle sedi indicate dal Ministero e darne immediata comunicazione agli interessati.

Art. 6.

La prova scritta degli esami di abilitazione nelle discipline statistiche consisterà nello svolgimento di un argomento di demografia.

Art. 7.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 16 febbraio 1938-XVI e si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai presidenti delle Commissioni esaminatrici e reso noto con avvisi nell'albo dell'Università o Istituto superiore sede di esame.

Roma, addì 9 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

Tabella delle sedi degli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'anno 1937-XV.

Per la professione di medico-chirurgo	Numero massimo di candidati
R. Università Bari	230
R. Università Catania	230
R. Università Genova	280
R. Università Milano	300
R. Università Modena	240
R. Università Napoli	300
R. Università Padova	280
R. Università Pisa	280
R. Università Sassari	200
R. Università Siena	250

Per la professione di chimico	Numero massimo di candidati
R. Università Cagliari	60
R. Università Firenze	70
R. Università Milano	80
R. Università Napoli	80
R. Università Palermo	70
R. Università Pavia	80
R. Università Pisa	60
R. Università Roma	80

Per la professione di architetto	Numero massimo di candidati
R. Università Firenze	40
R. Politecnico Milano	50
R. Università Roma	50

Per la professione di farmacista	Numero massimo di candidati
R. Università Bari	80
R. Università Bologna	120
R. Università Cagliari	80
R. Università Modena	80
R. Università Palermo	100
R. Università Parma	80
R. Università Roma	120
R. Università Torino	100

Per la professione di perito forestale	Numero massimo di candidati
R. Università Firenze	—

Per la professione di agronomo	Numero massimo di candidati
R. Università Milano	80
R. Università Napoli	80
R. Università Perugia	80

Per la professione in materia di economia e commercio	Numero massimo di candidati
R. Università Bari	200
R. Università Catania	200
R. Università Firenze	250
R. Istituto super. di economia e commercio Venezia	25

Per la professione di ingegnere (limitatamente ai rami di ingegneria indicati per ciascuna sede nella presente tabella)		Numero massimo di candidati
R. Università Bologna	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque.	100
R. Università Genova	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie; architettura e costruzione navale; costruzioni navali e meccaniche.	100
R. Politecnico Milano	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie; miniere e metallurgia.	180
R. Università Napoli	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie; architettura e costruzione navale; costruzioni navali e meccaniche.	180
R. Università Padova	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie.	150
R. Università Palermo	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimico-agrarie.	100
R. Università Pisa	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque.	80
R. Università Roma	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; miniere e metallurgia; costruzioni aeronautiche.	180
R. Politecnico Torino	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie; miniere e metallurgia; costruzioni aeronautiche.	180

Per la professione di veterinario	Numero massimo di candidati
R. Università Messina	60
R. Università Perugia	60
R. Università Torino	70

Per l'abilitazione nelle discipline statistiche	Numero massimo di candidati
R. Università Catania	50
R. Università Napoli	50
R. Università Padova	50
R. Università Roma	50

(3849)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1937-XV.

Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 41;

Decreta:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte del Collegio dei sindaci dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), per l'esercizio 1937-38, quali sindaci effettivi, i signori:

Cav. di gr. cr. dott. Dante Almansi, consigliere della Corte dei conti;

Comm. rag. Arturo Domacavalli, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze;

Cav. uff. dott. Antonio Andreozzi, capo sezione nel Ministero delle corporazioni;

e quali sindaci supplenti, i signori:

Comm. rag. Francesco Atzeni, capo sezione nel Ministero delle finanze;

Cav. dott. Domenico Nicoletti, consigliere nel Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(3906)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 16 novembre 1937-XVI, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1380, contenente disposizioni integrative per il personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute.

(3916)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 16 novembre 1937-XVI, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia.

(3917)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 16 novembre 1937-XVI, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561, riguardante la costituzione ed il funzionamento di un Ente per l'esercizio del credito alberghiero e turistico.

(3918)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con lettera 17357/14351/XVIII del 12 novembre 1937-XVI, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1207, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-XV - 1941-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 1937-XV, n. 179.

(3914)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con foglio 12 novembre 1937-XVI, n. 18861-15294-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1665, contenente norme per l'incoraggiamento e l'incremento della produzione dei bozzoli bianchi per la campagna 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234, del 7 ottobre 1937-XV.

(3915)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un legato.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 25 ottobre 1937-XV, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare un legato di L. 10.000 disposto a suo favore dal defunto dott. cav. Italo Tognoli di Vione.

(3889)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza del Banco G. Carlotto, con sede in Sestri Ponente (Genova).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del 27 ottobre 1937-XV del Capo del Governo che sottopone l'azienda individuale Banco G. Carlotto con sede in Sestri Ponente (Genova), alla procedura di amministrazione straordinaria regolata dal titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Dispone:

I signori comm. Francesco Ramella, dott. Enrico Magnaghi e Giacomo Traverso sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda individuale Banco G. Carlotto con sede in Sestri Ponente (Genova) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3919)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.